



26 GEN. 2012

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E CONTROLLO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

tra

La REGIONE Puglia, di seguito denominata Regione, con sede in Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15, 80126 Bari, codice fiscale e partita IVA n. 80017210727, rappresentata dalla dott.ssa Marta Basile nata il 16.09.1962 a Polignano a mare (BA), domiciliato presso la sede dell'Ente in via Caduti di tutte le Guerre n. 15 Bari, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Servizio Finanze, nominato con delibera della Giunta regionale n.1684 del 26/7/2011, ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera di Giunta numero ... del .../2011


e

l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato ACI, con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dal dr. Ascanio Rozera, in qualità di Segretario Generale dell'ACI nato a Sessa Aurunca (CE) il 27/1/1951 domiciliato per la carica presso l'ACI,

premesse

a) che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;

b) che il Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";





c) l'art.5 della L.R. 21/12/1998 n°31 dispone che "...la Regione Puglia per l'esercizio delle suddette attività, si avvarrà dell'Automobil Club d'Italia, rimborsando al suddetto Ente i costi sostenuti nella misura indicata nel decreto ministeriale del 26 novembre 1986 e nel relativo allegato tecnico e comunque in misura non superiore ai costi sostenuti dalla Regione nel corso dell'anno 1998...". Inoltre, con l'art. 7, L.R. 4/12/2003 n°25 è stato disposto che "in deroga a quanto disposto dall'art. 21 del decreto del Ministro delle Finanze 26 novembre 1986, a decorrere dal 1° gennaio 2004 il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1, dell'art. 5 L.R. 21/12/1998 n°31, esercitate da ACI ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998 n°418, è corrisposto al precitato Ente dietro presentazione di fattura. Con le medesime modalità si provvede ad eventuali conguagli di rimborsi relativi ad anni precedenti". Infine, con l'art.11, L.R. 12/1/2005, n°1 è stato disposto che "il rimborso dei costi sostenuti dall'Automobil Club d'Italia per l'espletamento delle attività di cui all'art.5 L.R. 21/12/1998 n°31, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 26 novembre 1986, può essere oggetto di apposita convenzione tra il precitato Ente e la Regione Puglia, previa verifica di un'effettiva riduzione dei costi predetti";

d) che con delibera della Giunta Regionale n° _____ è stato approvato lo schema di convenzione;

e) che l'ACI, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluridecennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;

f) che l'ACI è disposto a garantire, alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti;





TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Art. 1 - Attività oggetto della convenzione

Le attività, strumentali ed ausiliari alla riscossione della tassa automobilistica, per il cui esercizio la Regione si avvale dell'ACI sono le seguenti:

- A. Gestione degli archivi regionali,
- B. Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici,
- C. Riscossione,
- D. Supporto operativo alla gestione contabile,
- E. Controllo di merito,
- F. Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso,
- G. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti,
- H. Gestione delle istanze di rimborso,
- I. Gestione delle esenzioni disabili,
- J. Gestione, su delega regionale, delle attività di accertamento e produzione e consegna delle liste per la fase di recupero coattivo mediante ruoli esecutivi,
- K. Gestione delle sospensioni di imposta,
- L. Servizi accessori di assistenza e consulenza e servizi per il potenziamento dell'informativa dei contribuenti,
- M. Supporto alla redazione delle resistenze nelle commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

La Regione si avvale di ACI nella sua integrale configurazione federativa. Per rendere massima la capillarità territoriale del servizio erogato in favore dei contribuenti, ACI sulla base di predefiniti accordi contrattuali può avvalersi anche della collaborazione di agenzie e studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società, e operatori professionali operanti nella riscossione dei tributi.

1.1 Gestione degli archivi Regionali

1.1.1 Ruolo tributario





- a) L'ACI gestisce, aggiorna e implementa l'archivio regionale delle tasse automobilistiche, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98, provvedendo al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98, secondo le procedure e le modalità definite nel protocollo d'intesa di cui al sopra citato decreto tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il connesso allegato tecnico del 15/4/2003 che ha definito le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, il controllo dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione tra gli archivi stessi.
- b) L'ACI provvede alla validazione di tutti i dati presenti sul ruolo tributario, anche sulla base di standard concordati tra la Regione e l'organismo di gestione del protocollo d'intesa, di cui alla lettera precedente.
- c) Il ruolo sarà gestito secondo le indicazioni della Regione, nonché secondo quanto disposto dall'organismo di gestione di cui alla precedente lettera b), per quanto concerne i flussi informativi tra i soggetti interessati, con l'obiettivo di garantire agli archivi regionali omogeneità di impianto, aggiornamento e gestione in un quadro unitario.
- d) L'ACI provvederà altresì alle necessarie personalizzazioni dell'archivio in quanto compatibili con le precedenti lettere a), b) e c).
- e) L'archivio, come sopra costituito, è di esclusiva proprietà regionale e la Regione ne ha la piena ed incondizionata disponibilità; l'ACI assicura il pieno accesso all'archivio, a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima; è assicurata da ACI la disponibilità informatica dell'archivio al termine della presente convenzione.
- f) Per assicurare le attività di cui ai punti precedenti, la Regione metterà a disposizione le proprie banche dati, integrando i flussi informativi resi disponibili tramite gli archivi nazionali allestiti da parte dell'Agenzia delle Entrate e dietro autorizzazione espressa di quest'ultima.





- g) Nell'archivio dovranno comunque essere riportati tutti gli eventi che determinano variazioni del parco veicoli, quali nuove immatricolazioni, passaggi di proprietà riferiti a proprietari residenti; le caratteristiche tecniche del singolo veicolo, quali potenza, alimentazione, destinazione d'uso; concessioni e revoche di esenzioni (anche per auto storiche), sospensioni, reimmatricolazioni di veicolo, e variazioni di residenza del proprietario.
- h) L'ACI predispone un archivio con le residenze anagrafiche fornite dalla Regione Puglia o da altre fonti pubbliche in formato e con processi compatibili e condivisi con ACI, da utilizzarsi ai fini della postalizzazione delle segnalazioni di recupero.

1.1.2 Archivio versamenti

- a) L'archivio dei versamenti sarà costituito dai dati provenienti in via telematica o in altre forme dai soggetti abilitati alla riscossione. Costituiscono parte integrante dell'archivio i dati relativi alle risultanze dei pagamenti derivanti dall'attività di recupero in fase bonaria e in fase accertativa.

1.1.3 Archivio esenzioni

- a) L'ACI provvederà alla gestione dell'archivio delle esenzioni, di cui al punto 1.9 successivo.

1.2 Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici

- a) L'ACI cura l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici e dei flussi informativi con l'archivio regionale degli intermediari della riscossione, che riscuotono in connessione telematica, dei soggetti cui è affidata l'attività di assistenza al recupero bonario e accertativo, la gestione delle esenzioni, sospensioni e la istruttoria dei rimborsi.
- b) L'ACI assicura altresì la connessione con l'archivio nazionale degli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica per i residenti fuori Regione.

1.2.1 Intermediari della riscossione





a) Sono intermediari della riscossione, per conto della Regione:

I. L'ACI

II. le Delegazioni AC,

III. i Tabaccai autorizzati,

IV. le Poste Italiane (unicamente con la modalità on line e previa connessione con ACI sulla base di apposita convenzione di servizio),

V. gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati,

VI. le Banche che gestiscano la tesoreria e gli altri istituti di credito autorizzati,

VII. eventuali altri soggetti, che già curano la riscossione volontaria di altri tributi e che la Regione potrà autorizzare ai sensi del comma 4, D.M. 418/1998, dietro istruttoria tecnica affidata ad ACI, in forza di disposizioni normative statali o regionali.

b) Gli intermediari della riscossione, come sopra elencati, riscuotono esclusivamente in connessione telematica con l'Archivio Regionale o Nazionale delle tasse automobilistiche. Per gli intermediari di cui alla precedente lettera VII, le capacità di connessione telematica e il relativo collaudo saranno oggetto dell'istruttoria tecnica da parte dell'ACI.

c) Solo nei casi di sospensione o blocco generale del sistema informatico regionale e/o nazionale, negli ultimi tre giorni di scadenza del termine di pagamento, è ammessa la riscossione non in connessione telematica con l'archivio regionale e/o nazionale presso gli intermediari indicati dalla Regione.

1.3 Riscossione

a. Con riferimento ai soggetti di cui alla lettera a), numeri I e II del precedente punto 1.2.1 (ACI e Delegazioni AC), l'ACI assicura e garantisce il monitoraggio del servizio di riscossione e il corretto riversamento delle somme incassate a titolo di tributo, sanzione ed interessi.

b. Le Delegazioni AC provvedono al servizio di riscossione ai sensi del DM 13/09/1999, in connessione telematica con l'archivio Regionale.

c. L'ACI provvede al servizio di riscossione tramite il telefono mediante il servizio denominato "tebollo", tramite internet mediante il servizio denominato "bollonet" e tramite ATM ed Internet Banking. In tal caso, i costi





aggiuntivi derivanti dall'uso di internet, del telefono, dell' ATM e dell'Internet banking e dalla diversa organizzazione del servizio sono posti a carico degli utenti. ACI e Regione potranno concordare ulteriori diverse forme di riscossione, le cui modalità saranno trattate in apposito addendo convenzionale.

- d. L'ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate dai soggetti collegati con l'archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali.
- e. L'ACI gestisce in esclusiva, anche avvalendosi della collaborazione di agenzie e studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società, la riscossione, on-line e presso propri sportelli e/o delegazioni, degli importi richiesti ai contribuenti in sede di avviso di accertamento.

1.3.1 Riversamenti

- a) Le disposizioni RID relative alle somme incassate da ACI direttamente o per il tramite delle Delegazioni AC sono trasmesse da ACI direttamente alla Regione il mercoledì successivo alla settimana contabile di riferimento, tramite l'apposita struttura delegata dal tesoriere della Regione Puglia, a tanto deputata in forza di specifica clausola della convenzione di tesoreria vigente.
- b) Le somme relative alle tasse automobilistiche riscosse e contabilizzate con i sistemi di riscossione messi a disposizione da ACI, non prelevate dalla Regione dai singoli punti di esazione di cui al precedente comma 1.3, lettere b) (le Delegazioni AC) e c) (l'ACI), per mancanza fondi certificata dalla Banca presso il quale è aperto il conto corrente sul quale è stato spiccato il RID rimasto insoluto, sono riversate da ACI, al termine delle procedure di recupero bonario attivate da ACI nei confronti della Delegazione AC e comunque non oltre 120 giorni dalla data contabile del RID andato insoluto.
- c) Alla regolarizzazione delle relative posizioni dovrà procedersi tramite versamento con bonifico bancario. L'insoluto comporta, a carico della Delegazione AC, da parte di ACI, la sospensione dal servizio con effetto





immediato fino alla completa regolarizzazione della posizione contabile o la revoca.

- d) Il provvedimento di contestazione è emanato dall'ACI con obbligo di notizia nei confronti della Regione al momento dell'adozione del provvedimento stesso, salvo la facoltà della Regione di sostituirsi ad ACI nel caso di inerzia. L'ACI persegue l'incasso dell'intero credito regionale e disimpegna l'obbligo di notizia al procuratore della Corte dei conti per gli ammanchi dei versamenti da parte delle delegazioni AC e le eventuali ulteriori richieste istruttorie da parte di detta Procura.

1.4 Supporto operativo alla gestione contabile dei versamenti

L'attività del supporto operativo alla gestione contabile consiste:

- a) Per quanto attiene ai versamenti:
- I. nella contabilizzazione e controllo del versamento da parte dei Delegati AC delle somme incassate a titolo di tasse automobilistiche;
 - II. nel supporto contabile sui dati dei versamenti ricevuti dagli altri intermediari della riscossione: detto riscontro avviene secondo la metodologia da concordarsi tra le parti, senza alcun costo aggiuntivo gravante sulla Regione.
- b) Per quanto attiene ai versamenti, ACI fornirà i quadri contabili derivanti dal trattamento dei dati di tutti i versamenti effettuati, che dovranno essere inviati alla Regione, nei tempi e con le modalità stabiliti nell'allegato tecnico. Nell'ambito di detti quadri contabili, ACI si impegna alla dimostrazione della parificazione degli incassi delle partite di credito verso i contribuenti, comprese le risultanze di incasso degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento e fino a tutto l'invio dei ruoli esecutivi ad Equitalia SpA; la parificazione viene dimostrata entro il 30 Aprile dell'anno successivo rispettivamente:
- al periodo di imposta, con le risultanze dei versamenti spontanei;
 - al secondo anno successivo al periodo di imposta, con le risultanze degli incassi da avvisi bonari;





- al terzo anno successivo al periodo di imposta, con le risultanze degli incassi da atti di accertamento;
- al quarto anno successivo al periodo di imposta, con l'elencazione delle residue partite di credito e la parificazione delle stesse con l'avvenuta trasmissione dei ruoli esecutivi ad Equitalia SpA.

1.5 Controllo di merito

- a) Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata tra ruolo tributario, archivio dei versamenti, archivio delle sospensioni ed archivio delle esenzioni di imposta, al fine di promuovere il tempestivo accertamento delle eventuali evasioni totali o parziali del tributo, il sollecito rimborso delle somme pagate in eccedenza o il recupero delle minori somme versate, la correzione degli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.
- b) Il controllo di merito è effettuato nei tempi e con le modalità stabiliti nelle specifiche del controllo di merito inviate alla Regione entro il mese di marzo dell'anno tributario successivo a quello da sottoporre a controllo.
- c) Il controllo di merito dovrà evidenziare i versamenti di spettanza di altre amministrazioni ai fini dell'attività di compensazione.

1.6 Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di recupero bonario (precontenzioso)

- a) L'ACI, attraverso il controllo di merito identificherà, secondo le modalità concordate con la Regione:
 - I. i versamenti omessi;
 - II. i versamenti insufficienti e/o tardivi;
 - III. i versamenti eccedenti, duplicati o non dovuti e il conseguente rimborso d'ufficio;
- b) Al compimento delle operazioni di cui alla precedente lettera a), l'ACI provvederà, previa autorizzazione della Regione, ad inviare, con cadenza da concordarsi con la Regione, ai contribuenti che risultino non in regola con il pagamento, in base al controllo di cui al punto precedente, un "Avviso Bonario",






il cui testo è validato dalla Regione, invitandoli alla regolarizzazione della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione.

c) L'esito dell'esame delle contestazioni promosse dai contribuenti che siano risultati, a seguito delle lavorazioni previste nel presente articolo, non in regola con i pagamenti è comunicato all'interessato con nota scritta, motivata solo in caso di rigetto, denominata "Esito Avviso Bonario".

d) ACI provvede a telematizzare, nelle forme ritenute più opportune, il servizio di connessione con i contribuenti, favorendo la presentazione telematica delle contestazioni promosse dai contribuenti avverso gli Avvisi Bonari, attraverso connessioni telematiche con la rete capillare prevista dal precedente punto 1.2.1. lett. a), ove gli operatori ivi previsti appongano firma digitale sulla documentazione trasmessa.

1.7 Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti

- a) L'ACI cura la realizzazione, organizzazione e gestione di un adeguato sistema di assistenza diretta ai contribuenti, distribuito sul territorio ed in grado di assicurare dettagliate e corrette informazioni sia di carattere generale, in sede di pagamento, sulle scadenze e gli importi delle tasse per singola tipologia di veicolo, sia di carattere specifico, come la consulenza e l'assistenza relative alle posizioni fiscali, ai pagamenti, all'invio dell'avviso bonario, con conseguente rilascio ai contribuenti di eventuali certificazioni comprovanti la propria posizione tributaria, anche avvalendosi di altre strutture autorizzate alla riscossione volontaria.
- b) ACI assicura una capillarità media annua di un punto di riscossione e/o di assistenza ogni 80.000 residenti possessori di veicoli circolanti. Sarà possibile, nei comuni montani o nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o siti in zone a rischio spopolamento, l'apertura di sportelli anche non permanenti presso associazioni, patronati, CAAF, banche, ecc.
- c) ACI provvede inoltre, su istanza di parte, al rilascio di duplicati o attestati di pagamento su richiesta e con costo a carico dei richiedenti.





d) ACI è responsabile nei confronti della Regione Puglia del corretto disimpegno delle funzioni previste nel presente punto 1.7, da parte delle proprie delegazioni AC.

1.8 Gestione diretta delle Istanze di rimborso

L'ACI, su delega della Regione, tramite i propri Uffici Provinciali ACI:

- raccoglie le istanze dei contribuenti dirette ad ottenere il rimborso totale o parziale del tributo;
- le valuta e predispone apposita e motivata relazione istruttoria anche tramite le altre strutture autorizzate alla riscossione volontaria di cui al precedente comma 1.7, lett. a);
- l'ACI sulla base di queste risultanze istruttorie, adotta i relativi provvedimenti che saranno comunicati ai contribuenti e provvede a curare direttamente l'attività di produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta agli Utenti:
 - in caso di accoglimento delle domande saranno avviate le procedure per l'erogazione dei rimborsi e adottati i provvedimenti relativi alle istanze di rimborso accolte provvedendo alla consequenziale restituzione delle somme spettanti ai contribuenti;
 - in caso di rigetto delle istanze di rimborso, ACI adotta, sulla base delle risultanze istruttorie, i relativi provvedimenti di diniego, che saranno comunicati ai contribuenti, nelle forme di rito;
- ACI cura l'inserzione del rimborso nel ruolo tributario dell'archivio regionale;
- per garantire l'attività di rimborso, la Regione affida ad ACI un fondo economale ripristinabile di un milione di euro che in sede di prima costituzione può essere trattenuto da ACI a valere sul primo versamento di riscossioni ATM, Internet Banking, telebollo e bollonet, e successivamente può essere ripristinato con le stesse modalità di ritenuta allorquando detto fondo scenda al di sotto di € 200.000,00;
- in relazione al testé citato fondo, ACI assume veste di agente contabile, con le relative responsabilità gius-contabili e predispone semestralmente





un prospetto analitico dei rimborsi effettuati e dei prelievi e afflussi al fondo economale.

1.9 Gestione delle Esenzioni disabili

ACI riceve ed istruisce le domande di esenzione dei disabili presentate presso le proprie sedi periferiche, le Delegazioni A.C e gli altri soggetti di cui al precedente comma 1.7, lett. a). Effettua attività di controllo sulla documentazione ricevuta e produce, entro il 31 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulle competenze esercitate e le modalità di controllo eseguite nell'anno precedente, in ordine al presente punto.

1.10 Gestione, su delega della Regione, dell'assistenza connessa all'attività di accertamento e produzione e consegna delle liste per la fase di recupero coattivo mediante ingiunzioni e ruoli esecutivi

L'ACI, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi, gestisce e cura direttamente:

- la notificazione degli avvisi di accertamento mediante spedizione in forma di raccomandate con avviso di ricezione e/o strumenti equivalenti, con tracciatura delle coordinate GPS di consegna ai contribuenti, monitoraggio e rendicontazione delle attività, ed archiviazione ottica, delle ricevute di avvenuta consegna ai contribuenti;
- la rinotificazione degli avvisi di accertamento eventualmente non recapitati ai destinatari nel primo passaggio, nelle forme di cui al punto precedente;
- la comunicazione al contribuente intestatario dell'avviso di accertamento di avvenuta consegna a soggetto diverso dall'intestatario, nella forma delle raccomandate con avviso di ricezione e/o strumenti equivalenti, con tracciatura delle coordinate GPS di consegna ai contribuenti, monitoraggio e rendicontazione delle attività, ed archiviazione ottica delle ricevute di avvenuta consegna della comunicazione;
- la comunicazione al contribuente intestatario dell'avviso di accertamento di giacenza in deposito dell'atto in caso di mancata notificazione, nella





forma delle raccomandate con avviso di ricezione e/o strumenti equivalenti, con tracciatura delle coordinate GPS di consegna ai contribuenti, monitoraggio e rendicontazione delle attività, ed archiviazione ottica delle ricevute di avvenuta consegna della comunicazione;

- la conservazione ottica delle relate di ricezione degli avvisi di accertamento con firma del destinatario e degli esiti di notifica;

L'ACI, su delega della Regione, tramite i propri Uffici Provinciali AcI e gli altri soggetti di cui al precedente comma 1.7, lettera a):

- riceve, anche con modalità telematiche da approntare specificamente, le memorie difensive in autotutela presentate dai contribuenti;
- le istruisce, adotta ed invia ai contribuenti i conseguenti provvedimenti, debitamente motivati in caso di rigetto, entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze;
- trimestralmente trasmette alla Regione un prospetto analitico delle istanze ricevute e dei provvedimenti di annullamento, raggruppando gli stessi per fattispecie;
- al riguardo, ACI assume responsabilità gius-contabile delle condotte tenute nei confronti dei contribuenti.

ACI provvede a telematizzare, nelle forme ritenute più opportune, il servizio di connessione con i contribuenti, favorendo la presentazione telematica delle contestazioni in autotutela promosse dai contribuenti avverso gli Avvisi di Accertamento, attraverso connessioni telematiche con la rete capillare prevista dal precedente punto 1.2.1. lett. a), ove gli operatori ivi previsti appongono firma digitale sulla documentazione trasmessa, ovvero favorendo connessioni telematiche con i professionisti indicati nell'art. 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992, attraverso intese con i rispettivi ordini professionali.

Come previsto al precedente comma 1.4, lettera b), al termine dell'attività di cui al comma precedente, ACI trasmette alla Regione, con modalità telematiche o su supporto magnetico, l'elenco delle partite di credito da iscrivere a ruolo esecutivo, con specifiche tecniche previamente condivise con Equitalia SpA e con la Regione.






ACI può provvedere alla organizzazione di corsi professionali abilitanti per la nomina di messi notificatori da adottare con atto della Regione, alla relativa sessione di esami ed al loro aggiornamento professionale, con la supervisione di un funzionario della Regione.

L'ACI, su delega della Regione, sulla base delle risultanze della gestione degli avvisi di accertamento, cura le seguenti attività finalizzate al supporto per la gestione dei Ruoli esecutivi anche per il tramite di collaborazioni o affidamento a terzi:

- a) la compilazione e generazione delle liste dei ruoli esecutivi ed alla consegna in nome e per conto della Regione esclusivamente ad Equitalia SpA, e controllate da questa, per la notifica ai contribuenti;
- b) anche per il tramite degli Uffici Provinciali Aci, e dei soggetti di cui al comma 1.7, lettera a), ubicati sul territorio regionale, la istruzione delle contestazioni relative ai ruoli esecutivi presentate dai contribuenti ed assicura la gestione delle posizioni "discaricate";
- c) la predisposizione delle note di risposta della Regione ai contribuenti che abbiano presentato contestazione, la cui postalizzazione è affidata ad ACI.

1.11 Gestione delle sospensioni di imposta

- a) L'ACI, anche avvalendosi dei propri Uffici Provinciali, delle Delegazioni AC e degli altri soggetti di cui al precedente comma 1.7, lett. a), per la ricezione delle domande presentate a termini di legge dai contribuenti, cura la gestione dei regimi speciali delle tasse automobilistiche, costituiti in ragione di particolari condizioni di agevolazione tributaria.
- b) I concessionari auto dovranno inviare i registri di carico e scarico, in formato elettronico, direttamente ad ACI o per il tramite delle Delegazioni. ACI provvede secondo le modalità stabilite nell'allegato tecnico. ACI dà notizia ai concessionari auto del dovuto invio dei registri ai sensi del presente comma.
- c) ACI, anche per il tramite degli AA.CC. presenti sul territorio, effettua controlli a campione sulla regolarità dell'attività di presa in carico dei veicoli da parte dei





concessionari auto e sulla materiale giacenza in custodia per la rivendita del veicolo. Le metodologie di controllo utilizzate sono validate dalla Regione.

1.12 Servizi accessori di assistenza e consulenza e servizi per il potenziamento dell'informativa dei contribuenti

1. La Regione può avvalersi degli Automobile Club Provinciali della Regione per le attività di divulgazione delle informazioni sulla normativa che regola la tassa automobilistica e per l'attivazione di call center locali. I costi dell'eventuale affidamento sono determinati in accordo tra le parti.
2. ACI assicura la gestione dei servizi di riscossione, compresi quelli erogati tramite telefono, internet e ATM ed Internet banking, di controllo di merito e di assistenza e istruzione delle Istanze di Rimborso, Esenzioni Disabili e Sospensive di Imposta secondo metodologie che ne assicurino la qualità ed il costante controllo e monitoraggio. A tal fine ACI, in collaborazione con la Regione, avvia sul territorio un progetto finalizzato all'introduzione, presso gli UU.PP. e le Delegazioni AA.CC cui sono affidati i servizi previsti dalla presente convenzione, di processi, procedure e sistemi di monitoraggio e verifica definiti secondo le metodologie ISO, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con il cittadino, alla completezza delle informazioni e dei servizi erogati ed alla trasparenza organizzativa.
3. ACI e Regione si impegnano ad elaborare ed adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione la Carta dei Servizi in materia di tasse automobilistiche. La redazione della Carta dei Servizi è a cura di ACI.
4. ACI, ai fini dell'assistenza preventiva ai contribuenti e del potenziamento dell'informazione regionale:
 - a) può provvedere previa condivisa pianificazione e distinto atto che regoli i costi a carico della Regione da rimborsare ad ACI, su richiesta dell'Amministrazione Regionale, all'elaborazione e postalizzazione di note informative sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale denominate "note di cortesia";





- b) attiva il servizio di messaggistica attraverso Mail "RicordaScadenza", attraverso il quale i contribuenti possono registrarsi sito della Regione o di ACI e ricevere l'avvio di scadenza dei veicoli in essi indicato".
5. La Regione si riserva il diritto di richiedere la sospensione in ogni momento e con un preavviso di 90 gg delle attività di cui al precedente comma 4 lettere a) e b).

1.13 Assistenza, su delega della Regione, al contenzioso tributario davanti alle commissioni tributarie.

L'ACI predispone specifiche relazioni tecniche di natura giuridico-tributaria per consentire alla regione Puglia di costituirsi nei due gradi di giudizio di merito del contenzioso tributario; dette relazioni potranno essere direttamente predisposte nella forma di minute di controdeduzioni. Ferma restando la responsabilità del Servizio Finanze della Regione Puglia nella costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 546/1992, ACI assicura il necessario supporto presso gli uffici del Servizio Finanze della Regione Puglia ovvero presso i locali dell'Ufficio Provinciale ACI di Bari.

1.14 Archiviazione ottica.

L'ACI garantisce, alle condizioni standard di sicurezza e riservatezza dei dati, un sistema di archiviazione ottica dei documenti di cui ai precedenti punti e di tutte le comunicazioni che verranno effettuate anche con mezzi elettronici, organizzato sotto forma di archivio documentale, che consenta all'Amministrazione regionale la diretta consultazione/estrazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante più criteri di interrogazione, ovvero l'integrazione di documenti in suo possesso acquisiti direttamente; ACI provvederà alla costituzione, organizzazione e gestione dell'archivio documentale nel rispetto delle regole tecniche e degli standard applicabili definiti dalla normativa di settore, reperibile sul sito del Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

Art. 2 - Allegati





La presente convenzione comprende gli allegati A, B e C che ne sono parti integranti e sostanziali e che specificamente definiscono:

- Allegato A) Allegato tecnico.
- Allegato B) Strutture territoriali di servizio.
- Allegato C) Prospetto economico.

Art. 3 - Organizzazione e modalità di espletamento delle attività

1. L'ACI si impegna ad eseguire i servizi oggetto della presente convenzione secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa.
2. Per l'espletamento di tali servizi, l'ACI utilizzerà strutture, personale e tecnologie idonee a fornire, all'utenza, adeguata assistenza e informazione all'atto del pagamento, garantendo procedimenti semplici, rapidi ed efficaci, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario, indotto da errori involontari commessi da parte dei contribuenti.
3. Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 4, l'ACI si avvarrà di personale specializzato, espressamente deputato a tali servizi, facente parte della propria organizzazione centrale e periferica, dei punti di servizio dislocati sul territorio regionale e nazionale e di propri fornitori di service, nella misura e nei termini di volta in volta ritenuti necessari.
4. L'ACI assicurerà un'adeguata, costante ed efficace copertura del territorio, anche allargando la propria rete di riscossione (a termini di legge e coattiva) ed assistenza a soggetti giuridici esterni alla propria federazione, che fruiscono di contratti e accordi di collaborazione con l'ACI e che presentano caratteristiche di affidabilità e professionalità adeguate agli standard richiesti dalla presente convenzione; tali contratti ed accordi devono essere preventivamente validati ed approvati dalla Regione, dietro motivata e dettagliata istruzione tecnica da parte di ACI. Resta inteso che di tali rapporti risponde in via esclusiva l'ACI, sotto il profilo del corretto adempimento dei servizi. Ogni ampliamento della rete di gestione dei servizi





- a soggetti esterni alla federazione ACI, sarà assoggettato alla previa autorizzazione della Regione ed alle disposizioni della convenzione.
5. I servizi assicurati, sulla base del comma precedente, da soggetti giuridici esterni alla federazione ACI, sono erogati alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste dalla presente convenzione.
 6. L'ACI garantirà un'apertura giornaliera al pubblico, delle proprie strutture, adeguata alle esigenze del servizio, concordando eventualmente con la Regione orari di apertura straordinaria, in ragione a particolari criticità che dovessero manifestarsi nel calendario delle riscossioni.
 7. L'ACI, inoltre, senza oneri aggiuntivi, d'intesa con la Regione potrà introdurre nuovi servizi, ovvero sostituire programmi o procedure, o apportare modifiche a quelle esistenti. Le modifiche dovranno, comunque, essere concordate e garantire funzionalità e utilità almeno pari a quelle precedenti per quantità, qualità, tipologia e tempi.
 8. L'ACI garantisce la consulenza e assistenza normativa, amministrativa, contabile, tributaria, finanziaria, fiscale e informatica alla Regione e la partecipazione, su richiesta della Regione, in veste di rappresentanza diretta o assistenza, ai comitati, riunioni tecniche, accordi, protocolli ecc. tra Regioni, Ministero, Enti e soggetti terzi, in materia di tasse automobilistiche sui servizi oggetto della presente Convenzione, con proprio personale esperto, in relazione all'oggetto della materia.

Art. 4 - Controlli

1. La Regione provvederà ad organizzare attività di controllo sui servizi affidati con la presente convenzione. Tali attività riguarderanno sia la rispondenza del servizio agli standard definiti negli allegati, sia le modalità di svolgimento del servizio, in relazione ai rapporti con i contribuenti.
2. L'ACI agevolerà le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuate dalla Regione; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici, con struttura e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni convenzionate.





3. Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inoltrate dall'ACI al Servizio Finanze della Regione Puglia, a mezzo lettera raccomandata.
4. In ogni caso ACI e la Regione favoriscono l'uso della posta elettronica per lo scambio di ogni tipo di informazione per garantire tempestività d'informazione ed economicità di gestione.

Art. 5 - Obblighi a carico dell'ACI

1. L'ACI, nell'esecuzione della presente convenzione, si impegna al rispetto delle norme regionali e in via complementare di quelle nazionali che regolano il compendio delle attività che svolge per conto della Regione. In particolare, l'ACI è tenuto all'applicazione puntuale delle norme che regolano i rapporti di lavoro e dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.
2. Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.
3. L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.
4. Le cause di forza maggiore solleveranno l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a dare immediata notizia al dirigente del Servizio Finanze della Regione Puglia, con il mezzo più rapido (posta elettronica o fax) non appena abbia conoscenza di tali eventi.

Art. 6 - Obblighi a carico della Regione

1. La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi, con l'adeguato standard di qualità, e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni





- necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento e provvederà a nominare un responsabile che dovrà relazionarsi con le strutture dell'ACI e assicurare anche quanto previsto al successivo comma.
2. La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento regionale e statale, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi di riscossione e controllo di merito. L'ACI verifica la correttezza dei dati e comunica alla Regione le eventuali anomalie riscontrate, entro trenta giorni successivi alla acquisizione dei suddetti dati.
 3. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi, modalità ed eventuali costi di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.
 4. I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi della L. 196/03. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Regione nomina l'ACI responsabile del trattamento dei dati personali affidatigli, riservandosi di formulare, con separata comunicazione, le istruzioni necessarie.
 5. La Regione si impegna a mantenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze di ogni ricorso, azione o sanzione promossi o comminati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dai singoli interessati, dovute al mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione medesima.

Art. 7 - Decorrenza e durata della Convenzione

1. Il rapporto di Convenzione decorre dal 01 gennaio 2012 e termina dopo quattro anni al 31.12.2015.





2. Il rapporto e gli effetti anche economici della presente convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi costi di esercizio.
3. Alla stipula della presente convenzione, sono automaticamente avviati i servizi che già ACI disimpegnava a favore della Regione Puglia nella qualità di successore dell'avvalimento dal Ministero delle Finanze; i restanti servizi aggiuntivi previsti dalla presente convenzione vengono avviati gradatamente, secondo un piano di lavorazioni e di tempi condiviso e verbalizzato dalla commissione di cui all'art. 17 della presente convenzione: la fatturazione per detti servizi aggiuntivi maturerà pertanto dalla data della testè citata verbalizzazione.

Art. 8 - Modificazioni delle attività

1. La Regione si riserva la facoltà di procedere alla modificazione, integrazione, rinuncia, di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
2. In caso di rinuncia ad una o più attività, saranno diminuiti i corrispettivi dovuti ad ACI della relativa quota parte di costo corrispondente, come risultante dal quadro economico concordato tra le parti.
3. In caso di modificazione o integrazione, di una o più attività della presente Convenzione si procederà ad una separata ridefinizione dei costi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui al successivo articolo 17.

Art. 9 - Modifiche normative

1. Qualora, a seguito dell'emanazione dei decreti legislativi attuativi della L.42/2009 ovvero nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso





tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, ACI sarà tenuto ad assicurare l'adeguamento in relazione alle norme emanate.


2. Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le parti concorderanno nuovi corrispettivi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui all'art. 17.
3. In particolare, la convenzione potrà essere sottoposta a revisione in seguito all'entrata in vigore del regime di compartecipazione delle Province al gettito delle tasse automobilistiche previsto dalla legge 5 maggio 2009 n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", nonché dai relativi decreti attuativi. Per attuare la compartecipazione delle Province dovrà essere assicurata la corretta costruzione, implementazione e aggiornamento delle banche dati per garantire la completezza, la tempestività e l'affidabilità dei flussi informativi necessari a supportare il federalismo fiscale. A fronte di tali attività potranno essere rivisti i corrispettivi di cui al successivo articolo 11.

Art. 10 - Formazione ed aggiornamento del personale

1. La Regione e l'ACI collaborano, ai fini della migliore esecuzione delle attività, anche mediante la formazione e l'aggiornamento costante del personale regionale adibito alla gestione delle tasse automobilistiche.

Art. 11 - Costi di esercizio

1. Il corrispettivo a forfait, erogato ad ACI a titolo di rimborso, relativo all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è stabilito secondo la proposta economica (allegato C) formulata da ACI che si allega alla presente convenzione a costituire parte integrante. I costi del corrispettivo a forfait di cui alla presente convenzione sono adeguati in base all'indice di inflazione programmata contenuto nel D'IEF, a decorrere dal 01.01.2013.
2. Oltre all'importo di cui al primo comma sono riconosciuti ad ACI:






- a) a consumo, i corrispettivi per l'attività produzione, imbustamento, postalizzazione e spedizione delle comunicazioni ai contribuenti (Note di cortesia, Avvisi bonari, Esiti avviso bonario, Avvisi di accertamento, Esiti ricorsi accertamenti, con esclusione dei ruoli esecutivi e degli esiti ruoli esecutivi le cui attività sono svolte dal concessionario della riscossione), secondo quanto previsto nella proposta economica (allegato C) formulata da ACI che si allega alla presente convenzione a costituirne parte integrante;
3. Il compenso per ogni singola operazione di riscossione è stabilito in Euro 1,87 IVA esente, incrementato con gli aumenti del compenso che saranno eventualmente riconosciuti, successivamente alla stipula della presente convenzione, a livello nazionale ai Tabaccai ed alle Agenzie di pratiche auto autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi della L. 449/97 e del DM 13/9/99. L'onere per la riscossione, come sopra stabilito, presso l'ACI e presso le Delegazioni AC, ivi compreso quello stabilito per decreto sulla notifica degli avvisi di accertamento, è totalmente a carico del contribuente.
4. Gli importi, come stabiliti dai commi precedenti, sono onnicomprensivi di tutte le spese dirette ed indirette che l'ACI possa sostenere per l'espletamento delle attività affidate con la presente convenzione.
5. Al corrispettivo non sarà applicata l'IVA, vertendo l'oggetto del servizio in prestazioni relative alla riscossione di tasse, ex art. 10, DPR 633/1972 e prestazioni accessorie alle principali.

Art. 12 - Modalità di fatturazione e pagamento

1. Gli oneri di esercizio, come sopra dedotti, saranno corrisposti ad ACI entro l'anno di riferimento, in due soluzioni semestrali.
2. Il corrispettivo del costo dei servizi a consumo previsti dalla presente convenzione, sarà corrisposto semestralmente.
3. La fatturazione dei costi di cui al comma 2 sarà effettuata previa consuntivazione dei relativi consumi.
4. Le fatture sono liquidate ad ACI entro 90 dalla data di emissione.





Art. 13 - Rapporti tra gli Enti, rappresentanza, direzione lavori

1. La Regione e l'ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni.
2. A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.
3. Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ACI indica quale referente la competente Direzione Centrale Servizi Delegati.
4. Al referente di cui al precedente comma 3 è affidato il compito di effettuare il costante monitoraggio e la verifica delle attività oggetto di convenzione e di segnalare alla Regione eventuali situazioni non rispondenti ai principi di gestione delle attività - come sopra stabiliti - alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. Le eventuali anomalie saranno tempestivamente segnalate alla Regione, mediante comunicazione scritta al Referente incaricato dalla Regione. La citata Direzione Centrale Servizi Delegati, in ottemperanza alle disposizioni del nuovo Ordinamento dei Servizi adottato dall'Ente, si avvarrà della collaborazione del Direttore Regionale della Direzione Regionale ACI per la Puglia per il coordinamento e monitoraggio delle attività operative di competenza delle strutture territoriali dell'Ente.
5. Il referente della Regione è il Dirigente del Servizio Finanze, struttura competente della Regione Puglia in materia tributaria, giusta L.R. 28/2001, art. 112, comma 5, lett.c).

Art. 14 - Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

Al fine di eseguire i servizi previsti all'art. 1, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari agli eventuali intermediari per la riscossione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri. Resteranno, altresì, di proprietà della regione, al termine della convenzione, tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi.





I prodotti sviluppati e forniti in esecuzione del sistema informatico del tributo, comprensivi di codice sorgente ed eseguibile, di tutta la documentazione e di ogni altro oggetto prodotto, sono di proprietà della Regione Puglia. Sarà cura di ACI garantire la funzionalità dei processi anche in condizioni di criticità con misure di protezione adeguate.

Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti o intermediari della riscossione dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.

La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare; disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Il sistema informativo per la gestione della riscossione della tassa automobilistica predisposto da ACI dovrà essere conforme alla legge vigente e in particolare al Codice dell'Amministrazione Digitale e garantire quindi, come prescritto dall'articolo 78 comma 1, D.Lgs. 82 del 7/3/2005, la cooperazione applicativa con gli applicativi di gestione tassa auto delle altre Regioni italiane, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate per le tasse automobilistiche delle Regioni a statuto speciale. In particolare, in qualunque caso, è richiesto siano garantite le funzionalità che consentano di connettersi, interoperare e cooperare con le altre amministrazioni del territorio nazionale (sia centrali che locali) in modo sicuro, efficiente ed efficace. I database utilizzati devono aderire agli standard internazionali più diffusi (architettura relazionale, normalizzazione, linguaggi di





creazione, gestione, interrogazione). In particolare dovrà essere fornita la completa descrizione della base di dati, con indicazione dettagliata delle tabelle che la costituiscono, e delle relative relazioni. Il livello concettuale del database deve rispettare tutte le regole di normalizzazione (almeno fino alla terza forma normale). Deve essere inoltre garantita l'univocità dei dati comuni a più moduli applicativi, salvo i casi in cui copie multiple si rendano necessarie per ragioni operative o tecniche. Gli applicativi devono contenere tutti i meccanismi necessari a garantire la congruenza dei dati (campi obbligatori, validazione dei campi, controllo dei valori nulli ecc.). Tutti i meccanismi individuati devono essere chiaramente documentati. La base dati del sistema informativo è di esclusiva proprietà della Regione Puglia. Non saranno ammessi, pertanto, vincoli al suo accesso e alla sua completa conoscenza, e dovranno essere disponibili semplici procedure di estrazione di tutte le informazioni registrate in formato standard XML. La gestione dei dati dovrà risultare conforme alla normativa prevista dal DLgs 196/03 che impone, tra l'altro, la conservazione separata dei dati sensibili dai dati anagrafici, senza possibilità di ricostruzione del dato integrale, se non con le necessarie autorizzazioni. ACI è tenuto a rispondere pienamente ai requisiti di cui al D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alle indicazioni di cui agli Artt. 31; 33-36 e relativo Allegato B. ACI, in particolare, si assumerà l'incarico di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti della medesima normativa, limitatamente alle operazioni che gli sono consentite, per tutte le banche dati afferenti al sistema informativo bollo auto. Il dettaglio dei tipi di dati trattati e delle operazioni consentite, le politiche di gestione della sicurezza, i meccanismi di gestione degli utenti, il sistema di gestione delle autorizzazioni devono essere chiaramente descritte in appositi documenti. Inoltre, ACI fornisce evidenza delle procedure adottate al proprio interno per la gestione della sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al D.Lgs 196/03 (adozione delle misure minime e idonee, nomina di responsabili e incaricati ecc.). Qualsiasi tentativo di violazione della sicurezza deve essere segnalato con meccanismi la cui efficacia deve essere proporzionale alla gravità della violazione (dai semplici log, agli avvisi immediati agli amministratori, fino alla generazione di allarmi per i tentativi di effrazione



anche fisica). Di tali eventi deve sempre essere data comunicazione al Servizio Finanze della Regione Puglia, entro 2 ore dal verificarsi dell'evento.

Art. 15 Tributi Aggiuntivi

Le norme della presente Convenzione si applicano anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme, anche a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi della L.42/2009.

Art. 16 - Inadempienze contrattuali

Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite lettera raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.


Qualora ACI non ottemperi alla richiesta, la Regione sospenderà i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista.

Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà interrompere la convenzione entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

Resta fermo il principio che se uno o più servizi convenzionati saranno temporaneamente interrotti per inadempienze dell'ACI, i corrispettivi periodici saranno decurtati in misura proporzionale.

Art. 17 - Commissione paritetica

Al fine di evitare l'insorgere del contenzioso ed offrire ai contraenti elementi per migliorare il servizio, sarà costituita una commissione paritetica composta da quattro membri (due nominati dall'ACI e due dalla Regione) che avrà il compito di valutare e proporre la soluzione in via bonaria dei possibili conflitti tra le parti. Assume la presidenza della commissione paritetica un dirigente incaricato nel Servizio Finanze della Regione Puglia.





Art. 18 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Bari con espressa rinunzia a qualsiasi altro.

Art. 19 - Spese contrattuali

Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Art. 20 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

La presente convenzione che consta di pagine totali 28 (ventotto) e relativi allegati A B C è redatta in numero 4 originali ad un unico effetto.

Letta, approvata e sottoscritta in BARI il 30 DIC. 2011

Per la Regione Puglia

Il Dirigente del Servizio Finanze

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Segretario Generale

